

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1964

Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 9 marzo 1961, n. 202, ha modificato l'articolo 4 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, attribuendo, durante la frequenza del corso, agli allievi dell'Accademia militare, provenienti dai sottufficiali, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Come è noto, all'Accademia della Guardia di finanza, vengono ammessi, a seguito di apposito concorso, sottufficiali del Corpo aventi particolari requisiti, ai quali, per effetto delle norme della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, viene corrisposta la stessa indennità giornaliera — pari alla paga iniziale del finanziere — prevista per gli allievi provenienti dai civili, con la sola eccezione che detta indennità non viene loro sospesa durante i periodi di interruzione del corso, di degenza in luoghi di cura o di licenza straor-

dinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio.

Ne consegue che, dopo l'entrata in vigore della legge 9 marzo 1961, n. 202, si è determinata una sperequazione, che peraltro non trova alcuna giustificazione, nel trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali, rispetto a quelli che, provenienti dalla stessa categoria, frequentano l'Accademia militare.

Allo scopo di eliminare tali inconvenienti è stato predisposto e si sottopone all'approvazione l'unito disegno di legge, rivolto ad attribuire durante la frequenza dei corsi dell'Accademia della Guardia di finanza agli allievi che provengono dai sottufficiali di detto Corpo gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Al provvedimento, che abroga espressamente le disposizioni riguardanti la corresponsione agli allievi provenienti dai sot-

tufficiali dell'indennità giornaliera d'Accademia di cui alla citata legge n. 1580 del 1948, è stato dato effetto dal 1° ottobre 1963.

Poichè i predetti allievi accedono di norma all'Istituto con il grado di vice brigadiere con due anni di anzianità, in ragione di un terzo dei posti messi a concorso per ciascun anno, il loro numero è normalmente limitato.

Ai corsi degli ultimi tre anni sono stati, infatti, ammessi complessivamente n. 16 sottufficiali; la loro media annua per ogni corso si aggira quindi sulle 5 unità.

Considerato che, contemporaneamente, ogni anno, presso l'Accademia svolgono il loro ciclo di istruzione gli allievi ufficiali del primo e secondo anno, l'onere complessivo da sostenere può calcolarsi in lire 4 milioni annue. Ad esso sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio semestrale 1° luglio-31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia della Guardia di finanza agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anzidetto competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione dell'indennità di cui sopra sarà sospesa agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio ».

È abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 4 milioni, in ragione d'anno, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° ottobre 1963.